

## **TI\_GERICHTE 52.2007.282 vom 6. Mai 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-05-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2007.282](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2007.282)

FR: TI\_GERICHTE 52.2007.282 du 6 mai 2008

IT: TI\_GERICHTE 52.2007.282 del 6 maggio 2008

### **Regeste**

Costruzione di una strada comunale. In sede di approvazione del progetto definitivo, la realizzazione di una strada non può essere rimessa in discussione nella misura in cui è stata prevista dal piano regolatore

### **Erwägungen**

#### **E. 21**

LE, n. 929). 6.2. Nel caso concreto, vanno respinte, siccome improponibili, le censure che l'insorgente solleva con riferimento alla legittimità della stessa ZEIC e dell'art. 50 NAPR, che ne disciplina le finalità e l'utilizzazione. La situazione di fatto che ne ha giustificato l'adozione è rimasta sostanzialmente immutata. La ricorrente non è inoltre stata impedita nell'esercizio dei suoi diritti di difesa in sede di adozione del piano. Non trattandosi di disposizioni di carattere generale ed astratto, non sono quindi dati i presupposti per rimetterne in discussione la legittimità. 7. 7.1. L'art. 33 NAPR, disciplinante l'utilizzazione delle zone di protezione del paesaggio emergente, vieta modifiche dell'aspetto fisico attuale, in particolare qualsiasi tipo di costruzione o installazione che sia in contrasto con l'obiettivo di salvaguardia dell'aspetto di località del comune di \_\_\_\_\_, compresi terrazzamenti, cinte, piantagioni inconsuete e interventi contrastanti con lo spirito del piano regolatore. La ZEIC si sovrappone ad una zona di protezione del paesaggio emergente. 7.2. Contrariamente a quanto assume la ricorrente, la controversa strada di servizio prevista per urbanizzare la ZEIC non si pone in contrasto con l'art. 33 NAPR. Definendone il tracciato, il piano regolatore ha implicitamente riconosciuto la compatibilità di quest'opera e degli insediamenti previsti con gli obiettivi di protezione del paesaggio perseguiti da tale norma. La necessità di realizzare un muro di sostegno in corrispondenza del ciglio a valle della curva era evidente già a quel momento. Tant'è vero che nelle rappresentazioni grafiche della ZEIC il manufatto risulta evidenziato da una doppia linea. 8. 8.1. L'art. 50 cpv. 4 NAPR definisce i parametri edificatori degli edifici ammessi nella ZEIC. Il capoverso seguente (cpv. 5) completa il quadro delle prescrizioni, definendo gli aspetti architettonici delle costruzioni (orientamento, tetti, colori, serramenti ecc.) e limitando a m 1.50 l'altezza dei muri di cinta o di sostegno di eventuali balze. 8.2. Il muro destinato a sostenere la curva della strada, alto sino a più di 5 m, non soggiace ai limiti d'altezza fissati dall'art. 50 cpv. 5 NAPR. A questi vincoli soggiacciono infatti soltanto gli edifici. L'esenzione dal vincolo scaturisce peraltro dal fatto stesso che il manufatto è indispensabile per realizzare l'opera secondo il tracciato definito in modo vincolante dal piano regolatore. Una diversa conclusione, che assoggettasse a questo limita anche i muri di sostegno e di controripa delle opere viarie, oltre a non essere confortata dal testo della norma, finirebbe per disattendere il divieto di rimettere in discussione la legittimità delle infrastrutture previste dal piano della ZEIC in sede di approvazione dei progetti esecutivi. 9. 9.1. L'art. 9 NAPR stabilisce che le

costruzioni e gli impianti devono essere integrati in modo opportuno nel paesaggio, in ossequio ai principi pianificatori prescritti dall'art. 3 LPT. Questa particolare norma, di carattere generico e comune a numerosi ordinamenti edilizi, riserva al municipio un'ampissima latitudine di giudizio in ordine alla valutazione dell'integrazione delle opere edilizie nel quadro del paesaggio. Considerati i vincoli posti dall'autonomia al potere di cognizione delle autorità di ricorso, censurabili da questo profilo appaiono soltanto le valutazioni palesemente insostenibili. 9.2. Nella misura in cui la pianificazione vigente lascia ancora spazio all'insorgente per contestare il progetto concreto della strada dal profilo del suo inserimento nel quadro del paesaggio, la valutazione espressa in proposito dal municipio non appare per nulla insostenibile. Non viola dunque il diritto. 10. 10.1. L'art. 6 LCFo, ripreso dall'art. 25 NAPR, fissa a m 10.00 la distanza minima delle costruzioni dal bosco. Dereghe alla distanza minima sono ammesse sino a m 6.00. 10.2. In concreto, la piazza di giro verrebbe realizzata direttamente a contatto con il limite del bosco definito in sede di adozione della ZEIC. Il tracciato della strada è perfettamente conforme alle indicazioni del piano regolatore, che la ricorrente, pur avendone l'opportunità, ha ommesso di impugnare al momento della sua adozione. L'opera viaria va dunque autorizzata anche se la pianificazione non è conforme alle distanze prescritte dalla legislazione forestale. Non essendo subentrate nuove circostanze e non avendo la ricorrente subito alcuna menomazione dei suoi diritti di difesa in sede di approvazione del piano, la legittimità delle scelte previste da tale strumento non può essere rimessa in discussione in sede di approvazione del progetto destinato a concretizzarle. 11. 11.1. L'art.

#### **E. 24**

NAPR impone inoltre alle nuove costruzioni di rispettare gli alberi pregiati e di alto fusto, protetti dall'inventario allestito dal municipio secondo le disposizioni dell'art. 29 cpv. 2 lett. d LALPT, il cui taglio è soggetto a licenza. 11.2. Il permesso in contestazione non viola l'art. 24 NAPR, poiché il progetto in discussione non prevede di abbattere alberi protetti in quanto annoverati in un inventario allestito dal municipio secondo l'art. 29 cpv. 2 lett. d LALPT. Del resto, anche se lo prevedesse, l'art. 24 NAPR non risulterebbe comunque disatteso, poiché il taglio degli alberi protetti non è vietato, ma soltanto assoggettato a licenza, che in questo caso apparirebbe giustificata in considerazione della prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera prevista dal piano regolatore sull'interesse alla protezione della vegetazione d'alto fusto. 12. 12.1. Secondo l'art. 7 cpv. 2 LPAC, le acque di scarico non inquinate devono essere eliminate mediante infiltrazione giusta le prescrizioni dell'autorità cantonale. Se le condizioni locali non lo permettono, possono essere immesse, con il permesso dell'autorità cantonale, in un'acqua superficiale. In tal caso occorre prevedere quanto possibile, con misure di ritenuta, affinché, in caso di grande afflusso, l'acqua defluisca in modo regolare. Per l'art. 28 NAPR, inoltre, tutte le opere e i lavori che abbiano un influsso diretto o indiretto sulla situazione idrologica devono tener conto degli obbiettivi del piano, delle disposizioni dell'Ufficio dei corsi d'acqua del Dipartimento del territorio e in particolare della salvaguardia dei contenuti naturalistici. 12.2. In concreto, il progetto prevede di immettere le acque meteoriche della strada nel ruscello che scorre lungo il confine della ZEIC. La Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) ha approvato il piano di smaltimento previsto dal progetto. Il fatto che l'approvazione sia intervenuta durante il periodo di pubblicazione della domanda di approvazione del progetto stradale non ha impedito alla ricorrente di contestarla. Infondate sono dunque le censure che solleva con riferimento al suo diritto di essere sentita. Nel merito, va invece rilevato che il progetto prevede un pozzetto di rottura, destinato a

ridurre l'energia cinetica del deflusso. Contempla inoltre un consolidamento del fondo in sassi all'altezza del punto di immissione. Sono dunque previste misure di ritenuta destinate a permettere un deflusso regolare che salvaguardi l'alveo del torrente. A torto, la ricorrente le considera insufficienti in quanto dimensionate in funzione della quantità di precipitazioni registrata a \_\_\_\_\_ invece che a \_\_\_\_\_. Essa non dimostra né che a \_\_\_\_\_ piove più che a \_\_\_\_\_, né che i provvedimenti costruttivi sono insufficienti. Ma anche se lo dimostrasse, il difetto non sarebbe comunque tale da giustificare l'annullamento della licenza, poiché potrebbe essere facilmente corretto imponendo un rafforzamento delle misure di ritenuta. Infondate sono pure le censure riguardanti la qualità delle acque da smaltire. Per evitare di compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione le acque provenienti da simili impianti stradali non possono nemmeno essere immesse nelle canalizzazioni. Anche da questo profilo, se il difetto denunciato dalla ricorrente sussistesse effettivamente, non sarebbero comunque date le premesse per annullare la licenza, poiché potrebbe essere facilmente corretto, collegando la canalizzazione delle acque meteoriche alla parallela canalizzazione di quelle luride. Nemmeno le contestazioni che la ricorrente solleva in merito alla conformità del progetto per rapporto alla legislazione sulla protezione delle acque possono dunque essere accolte. 13. Fondate sono soltanto le censure che la ricorrente solleva con riferimento all'area per il deposito dei container, prevista in corrispondenza dell'intersezione della strada di servizio con la strada cantonale. L'opera, di per sé estranea alla strada, non risulta infatti convenientemente raffigurata dai piani prodotti dal comune. In particolare, mancano indicazioni sufficientemente precise sulle dimensioni dei due muri di sostegno previsti lungo il confine verso il fondo della ricorrente e verso valle. Il difetto, al quale il comune potrà porre rimedio inoltrando un'ulteriore domanda di costruzione da trattare secondo la LE, non è comunque tale da trarre seco l'annullamento dell'intero progetto stradale. 14. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, escludendo l'area per il deposito dei container dalla decisione di approvazione del progetto stradale. Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di misure provvisoriale formulata dalla ricorrente diventa priva di oggetto. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza, al pari delle ripetibili nella misura in cui non sono compensate. Per questi motivi, visti gli art. 3, 22 LPT; 7 LPac; 2-3, 10, 20, 24, 30-31, 33, 35 Lstr; 106 LOC; 6 LCFO; 9, 24-25, 33, 50 NAPR di \_\_\_\_\_; 3, 18, 28, 31 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. § Di conseguenza, la decisione 31 luglio 2007 del municipio di \_\_\_\_\_ è riformata nel senso che l'area per il deposito dei container è esclusa dall'approvazione del progetto della strada. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico di RI 1, la quale rifonderà al comune di \_\_\_\_\_ fr. 2'000.- a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF) 4. Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario